



TRIBUNALE DI TREVISO

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Treviso

Oggetto: formazione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti nell'apposito "elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita", tenuto presso ciascun Tribunale e formato dall'apposito Comitato previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nel nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 149/2022).

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Ai sensi del quarto comma del citato art. 179-ter disp. att. c.p.c., la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovverosia, anche alternativamente, di:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015 n. 144;
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio

Nazionale del Notariato, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31/12/2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Inoltre, per la conferma dell'iscrizione nell'elenco, i professionisti dovranno presentare apposita domanda ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il Comitato di cui sopra.

Si rappresenta che il Comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. istituito presso questo Tribunale, riunitosi in data 8 maggio 2023, ha deliberato di adottare i seguenti

criteri direttivi

per la procedura di prima formazione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., nel nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia):

1) Si attingerà al nuovo elenco dei professionisti delegati per le procedure esecutive instaurate a partire dal 1° marzo 2023. Per le procedure instaurate in data anteriore, restano validi gli elenchi preesistenti.

2) Anche dopo la prima formazione del nuovo elenco, potranno essere presentate domande di iscrizione dai professionisti interessati. Su tali domande il Comitato provvederà in sede di riunione periodica semestrale o, se necessario, mediante riunioni straordinarie.

3) Per ogni professionista iscritto decorrerà, dalla data di iscrizione, un autonomo termine triennale ai fini della formazione in aggiornamento e della conferma dell'iscrizione.

4) Nella presentazione della domanda di iscrizione, il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione della domanda, non potrà essere sostituito da un'autocertificazione.

5) Il professionista richiedente potrà autocertificare, alternativamente, di essere residente nel circondario del Tribunale ovvero di avere il proprio domicilio professionale nel medesimo circondario (art. 16 della L. 526/1999).

6) Ai fini dell'integrazione del requisito di competenza tecnica previsto dalla lettera a) del 5° comma dell'art. 179-ter, vanno considerati gli incarichi di delegato alla vendita nelle procedure di esecuzione forzata immobiliare e mobiliare; vanno altresì considerati gli incarichi di delegato alla vendita nei giudizi di divisione endoesecutiva. Non vanno, invece, considerati gli incarichi di sola custodia, di curatore fallimentare e quelli inerenti ai giudizi di divisione ordinaria, non endoesecutiva.

7) Sempre ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla citata lettera a), l'incarico può ritenersi "svolto" quando il professionista, ricevuto l'incarico, abbia compiuto almeno una delle attività tipiche dello stesso. E' sufficiente il deposito di una relazione preliminare (primo rapporto riepilogativo).

8) Agli stessi fini, il "quinquennio precedente" deve essere inteso come periodo di cinque anni anteriore alla domanda di iscrizione presentata dal professionista (non all'entrata in vigore della riforma).

9) Nella presentazione della domanda, per documentare il requisito di cui alla lettera a), il professionista potrà redigere una relazione sintetica, anche sotto forma di semplice elenco, attestandone la verità sotto la propria personale responsabilità e indicando i seguenti dati: natura dell'incarico, data dell'ordinanza di conferimento dello stesso, dati identificativi del procedimento, stato del procedimento. Il professionista dovrà inoltre attestare non essere intervenuta, negli incarichi indicati, revoca per mancato rispetto dei termini o delle direttive del giudice.

10) In ordine ai corsi di formazione previsti dalla successiva lettera c), vanno considerati unicamente i corsi organizzati dagli enti e organismi ivi indicati, sulla base delle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

11) Il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere presentato altre domande di iscrizione presso altri Tribunali.

12) Le domande dovranno essere depositate in forma telematica. Sarà possibile inviare la domanda e gli allegati in forma "scannerizzata", allegando altresì la copia di un documento di identità del professionista istante.

13) Appare adeguato, per la presentazione delle domande, il termine del 31 ottobre 2023.

Tanto premesso, richiamati ed approvati tali criteri direttivi, il Presidente del Tribunale

INVITA

i professionisti interessati a presentare le domande di iscrizione all'elenco in questione, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e rispettando le prescrizioni dettate dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., nonché attenendosi ai suddetti criteri direttivi, a mezzo PEC all'indirizzo **prot.tribunale.treviso@giustiziacert.it** entro il termine del **31 ottobre 2023**.

Si allega il modello della domanda di iscrizione.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e del modello allegato sul Sito Web del Tribunale di Treviso e si invitano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni.

Treviso, 25 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonello Fabbro

